

Area 1 - Gestione delle risorse

Risorse Umane

PROPOSTA DI CONSIGLIO NR. 16 DEL 04/04/2018

OGGETTO: CONTENZIOSO. TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, SEZIONE LAVORO. D.D.M. CONTRO PROVINCIA DI TERAMO - SENTENZA N. 413/2017 PUBBL. IL 10/10/2017 RG N. 2015/2013 - RICHIESTA DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCIMENTO DANNI - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con ricorso presentato davanti al Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro e notificato alla Provincia di Teramo il 20.08.2014 il sig. D.D.M. ha chiesto: “*a) accertare e dichiarare, occorrendo anche ai sensi dell’art. 2126 c.c., che tra il signor D.D.M. e la Provincia di Teramo è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.04.2007 al 31.12.2012 (o dalle diverse date che dovessero risultare in corso di causa), ovvero più rapporti di lavoro subordinato succedutisi senza soluzione di continuità, comunque con diritto all’inquadramento nella categoria C (profilo economico C I) del CCNL Enti Locali. b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive per le ragioni di cui al ricorso e conseguentemente : c) condannare la Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore, a pagare al ricorrente le somme derivanti dall’accertamento di cui sopra per un importo di euro 28.280,66 lordi a titolo di differenze retributive, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile. d) condannare la Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore a versare agli enti previdenziali preposti i contributi previdenziali ed assistenziali i dovuti in relazione al rappio di lavoro di cui sopra; e) condannare la Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore, a risarcire al ricorrente il danno ex art. 36 D.Lgs. 165/01 nella misura compresa tra 12 e 20 mensilità di retribuzione globale di fatto, al tallone mensile di euro 1474,48 lordi ovvero quell’importo che dovesse essere ritenuto equo e di giustizia anche sulla base di criteri diversi da quello indicato in ricorso. Oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.*”

VISTA la deliberazione di Giunta Provinciale n. 174 del 20.08.2014 i.e., che ha stabilito per le motivazioni tutte ivi riportate, quanto segue: “*1) Di costituirsi, per i motivi di cui in premessa, nel giudizio come sopra promosso dinanzi al Tribunale Civile di Teramo – Sez. Lavoro dal sig. D.D.M. con ricorso ex art. 414 c.p.c. notificato il 20.08.2014 (ns. rif. prot. n° 244594 del 30/09/2013); 2) Di nominare quale procuratore e difensore degli interessi di questo Ente l’Avv. Gaetano D’Ignazio, Funzionario Avvocato in servizio presso il Settore B2 – Avvocatura della Provincia di Teramo.*”;

CONSIDERATO che la Provincia di Teramo, rappresentata e difesa dall’Avv. Gaetano D’Ignazio, si è ritualmente costituita nel giudizio R.G. n. 2015/2013 come sopra promosso dal sig. D.D.M. impugnando e contestando le avverse argomentazioni ed istanze;

VISTA la sentenza n. 413/2017 con cui il Tribunale Civile di Teramo, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi nel detto giudizio R.G. 2015/2013, proposto dalla ricorrente, ha stabilito, notevolmente riducendo le pretese di controparte: “*- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara la nullità del contratto di co.co.co. stipulato in data 27.3.2007 e, per l’effetto, dichiara tenuta e condanna la Provincia di Teramo a pagare al ricorrente, a titolo di differenze retributive, la somma di € 1.036,12, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria artt.429 c.p.c. e 150 disp*

*att. c.p.c. dalla data della maturazione sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 L. 23 dicembre 1994 n. 724, nonché la somma corrispondente a 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla domanda; **rigetta** nel resto ; - **condanna** la Provincia di Teramo alla rifusione delle spese di lite, che, dichiarate compensate per la metà, si liquidano per la residua metà in € 1.250,00, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario; -**dichiara** interamente compensate le spese tra la Provincia di Teramo e la Teramo Lavoro s.r.l. in liquidazione. ”;*

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO lo Statuto dell’Ente;

VISTI pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti competenti ai sensi dall’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), n. 6, del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO quanto dispone in materia di riconoscibilità di debiti fuori bilancio l’art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 e dato atto che la fattispecie sopra descritta rientra nelle previsioni del comma 1, lettera a) del dianzi citato articolo, quindi si tratta di debito fuori bilancio riconoscibile;

VISTO l’art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 recante la disciplina dell’esercizio provvisorio il quale prevede che l’Ente può impegnare per intero le somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e comunque quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente stesso;

PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

1. Di riconoscere, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio dell’importo complessivo di € 7.564,52 così suddiviso:

- € 1.036,12 differenze retributive
- € 194,06 interessi sulle differenze retributive
- € 4.390,69 risarcimento danno (corrispondente a 2,5% mensilità della retribuzione)
- € 119,75 interessi su risarcimento danno
- € 1.823,90 spese di lite

derivante dalla sentenza del Tribunale Civile di Teramo n. 413/2017, che si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che alla copertura finanziaria per il pagamento del suddetto importo si provvederà mediante imputazione sul capitolo 3648 del redigendo bilancio 2018;

3. Di dare atto che il Dirigente dell’AREA 1 provvederà all’adozione dei successivi e conseguenti provvedimenti al fine di procedere alla liquidazione delle suddette somme in favore di parte ricorrente.

4. Di trasmettere, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002, la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti della Regione Abruzzo.

N. R.G. 2015/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Il Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 2015/2013 R.G., promossa da:

DI DONATO Manuel (C.F. DDNMNL78A02L103S) nato a Teramo il 2.1.1978, ivi residente, Via San Marco n. 4, elettivamente domiciliato in Teramo, Via Primo Riccitelli 3, presso lo studio dell'avvocato Martina Barnabei (c.f. C.F. BRNMTN74L59L103P), che lo rappresenta e difende, in forza di procura a margine del ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

PROVINCIA DI TERAMO, (C.F. 80001070673) in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano D'Ignazio, in servizio presso il Settore Avvocatura dell'Amministrazione convenuta, giusta delibera G.P. n. 174 del 16.4.2014 e procura a margine della memoria difensiva, elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ente in Teramo, Via G. Milli, 2;

RESISTENTE

E CON CHIAMATA IN CAUSA DI

TERAMO LAVORO S.R.L. in liquidazione (C.F./P.IVA: 01768500678), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, Dr. Gabriele Recchiuti, elettivamente domiciliato in Notaresco, Via Duca degli Abruzzi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Antonio Borgia, che la rappresenta e difende giusta delega in calce alla memoria difensiva;

TERZA CHIAMATA

Oggetto: Contratti di collaborazione e a tempo determinato.

CONCLUSIONI

Per il ricorrente

*"Voglia l'Ill.mo Tribunale,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione previo ogni accertamento sulle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa resa dal ricorrente dall.4.2007 al 31.12.2012, previa occorrendo ogni declaratoria in merito alla nullità/illegittimità/inefficacia per simulazione di tutti i contratti sottoscritti dalla ricorrente dall.4.2007 al31.12.2012,*

- a) *accertare e dichiarare, occorrendo anche ai sensi dell'art. 2126 c.c. che tra il sig. Di Donato e la Provincia di Teramo è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.4.2007 al 31.12.2012 (o dalle diverse date che dovessero risultare in corso di causa), ovvero più rapporti di lavoro subordinato succedutisi senza soluzione di continuità, comunque con diritto all'inquadramento nella categoria C (profilo economico CI) del CCNL Enti Locali;*

- b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive per le ragioni di cui al ricorso e conseguentemente;
- c) condannare la Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore, a pagare al ricorrente le somme derivanti dall'accertamento di cui sopra per un importo di euro 28.280,66 lordi a titolo di differenze retributive, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile.
- d) Condannare la Provincia di Teramo in persona del Presidente pro tempore a versare agli enti previdenziali preposti i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti in relazione al rapporto di lavoro di cui sopra;
- e) Condannare la Provincia di Teramo, in persona del Presidente pro tempore, a risarcire al ricorrente il danno ex art. 36 D.Lgs. 165/01 nella misura compresa tra 12 e 20 mensilità di retribuzione globale di fatto, al tallone mensile di euro 1474,48 lordi ovvero quell'importo che dovesse essere ritenuto equo e di giustizia anche sulla base di criteri diversi da quello indicato in ricorso.

Oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con vittoria di spese di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario".

Per la Provincia di Teramo

"In via pregiudiziale:

autorizzare la chiamata in giudizio ex art. 106 c.p.c. della società Teramo Lavoro s.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede a Teramo, Via G. Mi./in. 2 e al/ 'uopo di chiede che venga fissata una nuova udienza allo scopo di consentire che sia notificato al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione della convenuta nei termini di legge;

dichiarare l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dall'impugnazione ex art. 32 L. 18/12/2010, per quanto attiene alle pretese avanzate da parte ricorrente con riferimento ai contratti collettivi e a tempo determinato part time stipulati con la Provincia di Teramo;

dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Teramo per quanto attiene alle richieste relative ai rapporti di lavoro stipulati dal sig. Di Donato Manuel con la Teramo Lavoro s.r.l.;

Nel merito:

In via principale, rigettare il ricorso di controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, respingere per le motivazioni rappresentate nella presente memoria difensiva, ogni pretesa avanzata dal ricorrente nei confronti della Provincia di Teramo.

In via subordinata, nella denegata ipotesi si dovesse ritenere la responsabilità della Provincia si chiede che l'eventuale risarcimento dei danni venga determinato ai sensi del/ 'art. 32, comma 5 della L. n. 183/2010.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio".

Per la Teramo Lavoro s.r.l. in liquidazione

"Voglia l'Il.mo Giudice adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e deduzione, rigettare il ricorso proposto dal ricorrente sotto ogni profilo perché infondato in fatto ed in diritto, ed in particolare:

Preliminarmente

- 1) Revocare il provvedimento di contumacia emesso dall'Il.mo sig. Giudice all'udienza del 28.10.2014 nei confronti della Teramo Lavoro s.r.l. in liquidazione;
- 2) Dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto per intervenuta decadenza dell'impugnazione ai sensi dell'art. 32 L. 183/2010;
- 3) Accertare e dichiarare la nullità del ricorso introduttivo e/o dell'atto di chiamata in causa di terzo risultando la domanda proposta ex adverso generica, incerta ed indeterminata;
- 4) Disporsi, comunque, l'estromissione dal presente giudizio della società Teramo Lavoro s.r.l. per carenza di legittimazione passiva essendo il rapporto in giudizio intercorso tra il ricorrente e la Provincia di Teramo.

Nel merito:

Sentenza n. 413/2017 pubbl. il 10/10/2017
RG n. 2015/2013

D

Sentenza n. 413/2017 pubbl. il 10/10/2017
RG n. 2015/2013

o

PCL XL Error

Subsystem:

Error:

Operator:

Position:

I/O

InputReadError

EndPage

8980

PROVINCIA DI TERAMO

COLLEGIO DEI REVISORI

Verbale n. 7 del 03.04.2018

PARERE

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale avente ad oggetto: AREA 1 – RISORSE UMANE – Contenzioso. Tribunale Civile di Teramo, Sezione Lavoro. D.D.M. contro Provincia di Teramo – Sentenza n. 413/2017 – R.G. n. 2015/2013 – Richiesta differenze retributive e risarcimento danni. – Riconoscimento del debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lettera A del D. Lgs. 267/2000.

=====

L'anno 2018 il giorno 03 del mese di aPRILE si è riunito presso la sede della Provincia di Teramo, in Via Giannina Milli, 2 il Collegio dei Revisori dell'Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 09 del 22.03.2016, nelle persone di:

rag. Luciano Rosini	Presidente
dott. Nino Di Furia	Revisore
dott. Alessandro Procida	Revisore

PREMESSO:

- che il collegio ha esaminato la proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale riguardante il riconoscimento del debito fuori bilancio, a norma dell'art. 194 comma 1 lettera a) del T.U.E.L., derivante dal ricorso promosso dal sig. D.D.M. dinanzi al Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro cui la sentenza n. 413/2017 con la quale viene condannata la Provincia di Teramo al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 7.564,52 così distinta: € 1.036,12 per differenze retributive, € 4.390,69 a titolo di risarcimento del danno, € 1.823,90 per spese di lite ed € 313,81 per interessi.

Dato atto:

- che con Deliberazione n. 1 del 09/01/2018 del Presidente della Provincia è stato deliberato l'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. 267/2000;

- che il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 da parte delle città metropolitane e delle province già fissato al 28/02/2018 poi differito prima al 31 Marzo 2018 è scaduto;

Visto:

- l'art. 163 del d.lgs. n. 267/2000 recante la disciplina dell'esercizio provvisorio il quale prevede che l'Ente può impegnare per intero le somme non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e comunque quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente stesso;

- i pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Dirigenti competenti ai sensi dell'art. 49, co. 1 del D. Lgs. 267/2000.

Considerato che:

- il debito sarà finanziato con fondi da prevedere sul capitolo 3648 del redigendo bilancio 2018;
- la regolarità amministrativa del riconoscimento dei debiti fuori bilancio in oggetto, è contemplata dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 267/2000;
- la regolarità finanziaria e contabile del riconoscimento dei debiti fuori bilancio sono corrette sotto il profilo normativo e rientrano tra quelle previste dal D. Lgs. 267/2000.

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio Provinciale e ricorda all'Ufficio competente l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 23 comma 5, della legge 289/2002 alla trasmissione alla Procura della Corte dei Conti competente degli atti relativi al predetto procedimento.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

rag. Luciano Rosini


Presidente

dott. Nino Di Furia

Revisore

dott. Alessandro Procida

Revisore





PROVINCIA
DI TERAMO

Medaglia d'Oro al Merito Civile

PROPOSTA DI CONSIGLIO N.RO 16 DEL 04/04/2018

OGGETTO: CONTENZIOSO. TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, SEZIONE LAVORO. D.D.M. CONTRO PROVINCIA DI TERAMO - SENTENZA N. 413/2017 PUBBL. IL 10/10/2017 RG N. 2015/2013 - RICHIESTA DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCIMENTO DANNI - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.

VISTO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 04/04/2018

IL DIRIGENTE
Cozzi Daniela



PROPOSTA DI CONSIGLIO N.RO 16 DEL 04/04/2018

OGGETTO: CONTENZIOSO. TRIBUNALE CIVILE DI TERAMO, SEZIONE LAVORO. D.D.M. CONTRO PROVINCIA DI TERAMO - SENTENZA N. 413/2017 PUBBL. IL 10/10/2017 RG N. 2015/2013 - RICHIESTA DIFFERENZE RETRIBUTIVE E RISARCIMENTO DANNI - RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000.

VISTO REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Teramo, 04/04/2018

IL DIRIGENTE
Cozzi Daniela

